



COMUNE DI LORETO APRUTINO

Provincia di Pescara

Via Dei Mille, 8 - 65014 Loreto Aprutino - ☎ 085 829401 - P.IVA: 00127900686
www.comune.loretoaprutino.pe.it - PEC: comune.loretoaprutino@pec.it -
✉ urbanistica@comune.loretoaprutino.pe.it

SETTORE TERZO - SERVIZIO URBANISTICA

“SCHEMA” Convenzione tra la ditta e il Comune di Loreto Aprutino

(art. 13-bis della L.R. n. 54/1983 introdotto dalla legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6)

Fra il Comune di **LORETO APRUTINO** (che in seguito verrà citato come Comune) e la ditta **TAVO CALCESTRUZZI Srl** (che in seguito verrà citata come Ditta) si stabilisce quanto segue:

Premesso:

- che la Ditta con sede legale a Loreto Aprutino (PE) in Via Roma n. 10 (C.F. e P.IVA: 00144130689) ha richiesto di poter esercitare una attività estrattiva di materiale di cava in località “Cardito” sui mappali nn. 6-parte – 19-parte e 94-parte del Foglio n. 31 del Comune censuario di Loreto Aprutino, con ubicazione dell’area di cava sulle citate particelle, per una superficie complessiva e per un volume complessivo come da progetto esecutivo;
- che la Ditta ha presentato alla Regione Abruzzo, in data 26/04/2024 al Prot. n. 0172715/24 istanza di PAUR ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 comprendente richiesta del Titolo di autorizzazione ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 54/1983 e successive modifiche ed integrazioni;
- che il materiale oggetto della coltivazione di cava è costituito da ghiaia;
- che la Regione Abruzzo ha approvato la L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 che impone la stipula della convenzione tra il Comune e la Ditta richiedente;
- che il progetto presentato dalla Ditta ha ottenuto il parere favorevole condizionato presso il Servizio Regionale Risorse del Territorio e Attività Estrattive, da parte della Conferenza dei Servizi per le Cave giusto verbale datato _____, che si allega alla presente, nel quale sono richiamati altri pareri di rito;
- che il suddetto verbale della Conferenza dei Servizi per le cave è stato trasmesso con nota della Regione Abruzzo – Ufficio Risorse Estrattive del Territorio datata _____ prot. n. _____, acquisita al protocollo del Comune in data _____ al n. _____;
- che la Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio-Ambiente / Servizio Valutazioni Ambientali – con Provvedimento N. _____ del _____, pervenuto per conoscenza ed acquisito al protocollo del Comune in data _____ al n. _____, allegato alla presente, ha rilasciato alla Ditta il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale previsto dall’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 comprendente in sé il Titolo di Autorizzazione per la coltivazione di cava ai sensi dell’art. 10, comma 1°, lettera c) della L.R. n. 54/1983 s.m.i., il quale condiziona l’inizio dei lavori ad una serie di adempimenti da parte della Ditta, ivi compresa la stipula della Convenzione con questo Comune prevista dall’art. 13-bis della L.R. 54/83 e s.m.i.;
- che il progetto di cava risulta pertanto assentito come sopra, considerando la volumetria totale del materiale ghiaioso da estrarre in mc. 117.268 e la durata dell’attività di coltivazione e ripristino fissata in anni 4 (quattro), con una quantità annua estraibile pari a mc. 29.317;

Tutto ciò premesso la Ditta e il Comune convengono di stipulare la seguente convenzione, ai sensi dell’art. 13-bis della L.R. n. 54/1983 e s.m.i.;

Articolo 1

Il Comune prende atto del progetto relativo all'attività estrattiva della Ditta per una cava di ghiaia sita in località "Cardito" sui mappali nn. 6-parte – 19-parte e 94-parte del Foglio n. 31 del Comune censuario di Loreto Aprutino, con ubicazione dell'area di cava sulle citate particelle, per il quale è stato espresso parere favorevole sulla istanza di PAUR ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 comprendente richiesta del Titolo di autorizzazione ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 54/1983 e successive modifiche ed integrazioni giusto provvedimento datato _____ e richiesta alla Ditta la sottoscrizione della Convenzione con il Comune di Loreto Aprutino a norma dell'art. 13-bis della L.R. 54/83 e s.m.i., come da documentazione allegata (allegati _____);

Articolo 2

In base a ciò, salvi i diritti e gli obblighi in materia di legislazione regionale e nazionale sull'attività estrattiva di cava, le parti si impegnano per quanto segue.

Articolo 3

La Ditta si impegna a versare annualmente al Comune, in unica soluzione, a titolo di contributo alla spesa necessaria per la realizzazione degli interventi in materia di [1], la somma di **euro 7.727,96** (diconsi settemilasettecentoventisetteuro/96), sul totale dovuto pari ad euro 30.911,84 in relazione alla durata di anni quattro, risultante dall'applicazione sulla cubatura di materiale litoide riportata dall'autorizzazione/concessione dell'attività estrattiva, del 20% delle tariffe stabilite con determinazione dirigenziale del Servizio Attività estrattive e minerarie, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 54/1983 (Determinazione n. DPC025/018 del 24/01/2023 di aggiornamento canoni di estrazione anno 2023, fatta salva la pubblicazione di Determinazione per l'aggiornamento canoni anno 2024) [2].

A garanzia del pagamento del suddetto contributo è stata prestata idonea garanzia di importo pari ad € 30.911,84, avente validità per l'intera durata dell'attività di coltivazione e ripristino ivi comprese eventuali proroghe (polizza fideiussoria n. _____ dell'importo di euro 30.911,84 emessa in data _____ dalla società assicuratrice _____).

Il Comune si impegna a trasmettere alla Ditta il programma di investimento con relativo quadro economico, riferito alla realizzazione degli interventi previsti, entro l'esercizio nel quale viene stipulata la presente convenzione, pena la sospensione nell'utilizzo dei contributi ricevuti.

[1] A) protezione civile, attraverso la realizzazione di opere ed infrastrutture nonché l'acquisto di mezzi e beni strumentali per attività di protezione civile e soccorso pubblico;

B) viabilità e sicurezza stradale finalizzati alla mitigazione dell'incidenza dell'attività estrattiva sul traffico locale;

C) recupero ambientale, anche attraverso destinazioni diverse da quella agricola, dei siti estrattivi dismessi presenti nel territorio comunale;

D) recupero e valorizzazione del patrimonio storico-artistico presente nel territorio comunale;

E) attività di promozione e sensibilizzazione in materia ambientale;

F) attività di promozione e sensibilizzazione in materia di sicurezza del personale sui luoghi di lavoro;

[2] Nei limiti consentiti dalla legge, è facoltà delle parti, qualora l'intervento riguardi la realizzazione di opere forniture edili e servizi connessi, prevedere quale modalità di pagamento la realizzazione, fornitura o prestazione di servizi da parte della Ditta.

Articolo 4

Il primo pagamento annuale del contributo dovrà avvenire entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione/concessione. Per gli anni successivi entro il 31 marzo di ciascun anno. Il pagamento del successivo rateo annuale è subordinato alla comunicazione alla Ditta dell'avvenuta realizzazione dei lavori da parte del Comune.

In caso di mancata proroga dell'attività di cava che non comporti ampliamenti, il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate, riferite al volume di materiale non estratto.

Articolo 5

Il Comune si impegna ad evidenziare in maniera visibile e tangibile il contributo di cui alla presente convenzione, riportando nella realizzazione delle opere e/o infrastrutture, i dati relativi agli estremi del provvedimento autorizzatorio o concessorio, indicando altresì la denominazione della Ditta e la località di cava interessata ed il riferimento all'art. 13-bis, *L.R. n. 54/1983*.

Articolo 6

Per l'area e relative pertinenze su cui sono state realizzate costruzioni ed impianti ai sensi dell'art. 7, lettera H), della *L.R. n. 54/1983* ricadenti in aree demaniali gravate da uso civico il Comune può procedere, ove consentito dalla legge e su richiesta della Ditta esercente l'attività estrattiva, alla cessione delle aree interessate ai sensi della legislazione vigente [3] ed il prezzo di cessione è determinato in conformità dell'art. 2, comma 5, della *L.R. n. 68/1989* e successive modifiche.

[3] Articolo applicabile esclusivamente alle concessioni demaniali comunali.

Articolo 7

Le parti si impegnano all'esatto adempimento della presente Convenzione, per quanto di rispettiva competenza.

Articolo 8

La Ditta si impegna all'esatto adempimento a regola d'arte delle prescrizioni e delle opere di coltivazione, ripristino ambientale e in ogni caso all'osservanza delle vigenti leggi di Polizia Mineraria.

Articolo 9

Il Comune si impegna, ad avvenuta spesa del contributo, a rendicontare l'attuazione dei programmi di investimento, di cui al precedente articolo 3, al Servizio Risorse Estrattive della Regione Abruzzo.

Articolo 10

E' demandato al Servizio regionale Risorse Estrattive il controllo dell'esecuzione dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale, la verifica della regolarità e della stabilità dei pendii e scarpate.

Articolo 11

Ogni importo, tassa e spese inerenti alla registrazione del presente atto sono sostenute dalla Ditta.

Articolo 12

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia al *D.P.R. n. 128/1959*, al *D.Lgs. n. 624/1996* e successive integrazioni e modifiche, alla *L.R. n. 54/1983*, oltre a normative, non specificate, sostitutive, integrative e collaterali.

La presente convenzione sarà adeguata dalle parti in seguito alle modifiche legislative che saranno adottate in materia dalla Regione Abruzzo.

Loreto Aprutino, li _____

LE PARTI:

- **per la Società TAVO CALCESTRUZZI S.r.l.** sottoscrive il Sig. Acciavatti Alessandro (C.F.: CCVLSN68R21G482K) nato a Pescara (PE) il 21/10/1968, in qualità di Amministratore della Società **TAVO CALCESTRUZZI S.r.l.**, con sede legale in Loreto Aprutino (PE), in Via Roma n. 10 (C.F. e P.IVA: 00144130689):

Acciavatti Alessandro _____

- **per il Comune di Loreto Aprutino** sottoscrive il Geom. DI CARLO LUCIANO, nato a Penne il 29/11/1973, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Loreto Aprutino – Codice Fiscale 00127900686, che rappresenta in qualità di Responsabile Settore Terzo – “*Servizio Urbanistica*” nominato con provvedimento del Sindaco n. 15 in data 11/09/2018, confermato con decreti sindacali n. 8 del 21/05/2019 e n. 3 del 27/01/2020 e prorogato fino a tutto il 31/12/2024 giusto Decreto del Sindaco n. 13 del 02/10/2023, conformemente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e/o regolamentari:

Geom. Luciano Di Carlo _____